

---

Mar 04 Giu, 2019

## Diritto annuale 2019

La scadenza per il pagamento del Diritto Annuale 2019 è fissata al **1 LUGLIO 2019** (DPR 435/2001, Art.17, comma 1, così come modificato dalla Legge 225/2016 e nota MISE n. 83730/2017). Il Decreto Ministeriale del 22/05/2017 che approva le maggiorazioni camerali per il triennio 2017/2019 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 626 in data 13/6/2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione del 2/07/2019 ([nota MISE n. 0172631 del 2/07/2019](#)) ha confermato anche per il **DIRITTO ANNUALE, la proroga al 30 settembre 2019 (art. 12 quinque della Legge n. 58 del 28/06/2019)** dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) di cui all'art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Legge 21/06/2017 n. 96) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per chi non rientra nella casistica di cui al paragrafo precedente, la scadenza del versamento del DIRITTO ANNUALE 2019 è rimasta confermata al **1 LUGLIO 2019** (cadendo di domenica il 30/06/2019) o, per le società che hanno la chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare, entro il diverso termine previsto per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**. In questo caso sarà comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l'importo dello **0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo, entro il **30 LUGLIO 2019**.

Per gli importi del 2019 si veda la seguente [\*\*Tabella\*\*](#), che per gli effetti della citata normativa, mantiene gli stessi importi del 2018.

Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione sul nostro sito dedicata interamente al [\*\*Diritto Annuale\*\*](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

---

Ultima modifica

Gio 02 Ott, 2025